

**CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE CON
Geom. Mario Ciancarella**

**DGRL 146/2017 - INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE
CUP: C67H17000440006 CIG: Z241F67A75**

Il presente contratto reca patti e condizioni per le prestazioni relative al progetto esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi del D.lgs 50/2016, del DPR 207/2010 e del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai lavori di: **INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' IN VIA PIE' LE STRETTE**

Art. 1

Oggetto dell'incarico

1. Il geom. MARIO CIANCARELLA nato a Palestrina il 13/09/1969, residente in Tivoli, Via degli Acquedotti 1 con studio professionale in Rocca S. Stefano Via del Colle 32 iscritto al n. 8053 del Collegio dei Geometri, della provincia di Roma, c.f.: CNCMRA69P13G274B, P. iva 05249351007 - si impegna ad assumere l'incarico, affidato dall'Amministrazione Comunale di Gerano, relativo alla redazione del progetto esecutivo, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi del D.lgs 50/2016 e del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai lavori indicati in epigrafe.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alla vigente legislazione, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge citata.

Art. 2

Obblighi legali

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a

quest'ultimi.

Art. 3

Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella:

1. PROGETTAZIONE

1.1. progetto esecutivo

2. DIREZIONE DEI LAVORI E ACCESSORIE

2.1. Direzione dei lavori

2.2. Contabilità dei lavori

2.3. Accertamento della regolare esecuzione

3. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

3.1. Coordinamento progettuale

3.2. Coordinamento esecutivo

3.3. Coordinamento esecutivo con progettazione in corso d'opera

2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 11, tutte le pratiche, relazioni, dichiarazioni, attestazioni, e quant'altro, compresi gli accessi, i viaggi, le vacanze, per conseguire da enti terzi, le dovute autorizzazioni, nulla osta, permessi;

4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant' altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4

Coordinamento per la sicurezza e salute decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza, del fascicolo informativo, il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;

b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).

2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dal tecnico sottoscritto in possesso dei requisiti di cui al decreto;

3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è comunque subordinato all'accettazione espressa da parte dell'Amministrazione, alla quale è data la più ampia e discrezionale facoltà di nominare ed incaricare quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, un soggetto diverso. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare

per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti e non è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

4. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

5. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5

Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, e, in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, uno a più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

a) perizie modificative (di variante a suppletive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;

Art. 6

Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aereofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso;

3. Il tecnico incaricato s'impegna a:

a) produrre tre copie d'ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e d'ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, contro interessati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stata effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di inter-

vento;

c) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto lucido eliocopiabile di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.

4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7

Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corsa d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8

Durata dell'incarico

1. Le prestazioni decorrono dalla data della presente convenzione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:

b) progetto esecutivo, piano di sicurezza, ecc: giorni 20 dalla firma del presente contratto;

Art. 9

penali

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1,00 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativo ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 11, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 10

Risoluzione del contratto

1. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 9 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stato calcolata.

2. È facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipato dei contratti.

Art. 11

Determinazione dei compensi

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 143, come modificata dal DM 4 aprile 2001, , tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3, e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

- a) progetto esecutivo, comprensivo di eventuali autorizzazioni;
- b) direzione dei lavori
- c) contabilità dei lavori
- d) prestazioni accessorie
- e) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:
(compreso piano di sicurezza e fascicolo)
- f) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:
- g) spese conglobate

Totale

Euro_4.500,00

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi;

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 5, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di onorari e spese:

- perizie modificative, atti contabili, quadri ecc. con un massimo cadauna di Euro 1.000,00;
- 4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
- 5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
- 6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 12

Modalità di corresponsione dei compensi

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) entro 90 giorni dal superamento del 30% dell'avanzamento dei lavori: 50 % dell'importo della parcella;
 - b) entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo: saldo della parcella.
2. In ciascuno delle fasi di cui al comma precedente e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. Il compenso per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 5, così come stabiliti all'articolo 11, comma 3, sono corrisposti entro 90 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 90 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma precedente, il lavoro essendo finanziato con ricorso a contributo della Regione Lazio, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione e comunque è subordinato alla modalità di erogazione della Regione Lazio;.
7. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 13

Conferimenti verbali

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendono necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a venti;

Art. 14

Definizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferito al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dal professionista ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il Tribunale di Tivoli;

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti;
2. E sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Gerano li __/__/201__

Il tecnico incaricato:

Geom. MARIO CIANCARELLA

Il Responsabile del servizio

geom. PAOLO DE PROPPRIS
